

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **402/1997** (ECLI:IT:COST:1997:402)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GUIZZI** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **12/11/1997**; Decisione del **27/11/1997**

Deposito del **11/12/1997**; Pubblicazione in G. U. **17/12/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23643**

Atti decisi:

N. 402

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-11 DICEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e) della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1996 dal t.a.r. per la Lombardia sul ricorso proposto da Fausto Tartaglia contro il comune di Milano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, adito per l'annullamento di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica emanato dal sindaco del comune di Milano, con ordinanza del 3 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, n. 2, della legge n. 457 del 1978 violerebbe gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organismo governativo il potere di fissare "principi direttivi" che vincolano il legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado di limitare ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una materia trasferita alle regioni;

che, secondo il t.a.r., la norma regionale censurata recherebbe vulnus all'art. 3 della Costituzione, in quanto contempla la decadenza dall'assegnazione nel caso di percezione di un reddito di natura immobiliare che superi una determinata soglia, senza tenere conto di quello globale del nucleo familiare dell'assegnatario, nonché, in linea gradata, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che prevede la decadenza anche qualora il reddito non derivi dalla titolarità di diritti reali su "alloggi", diversamente da quanto stabilito dal paragrafo 3 lettera d) della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, Cipe) 19 novembre 1981, prescrittiva, ex art. 2, secondo comma, n. 2, della legge n. 457 del 1978, di un "principio direttivo" che vincola il legislatore regionale;

che, per i giudici a quibus in via ancora più subordinata, la disposizione della legge regionale lombarda censurata contrasterebbe anche con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la regione avrebbe dovuto conformare la norma all'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante un "principio fondamentale" nella materia;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, o, comunque, sia ordinata la restituzione degli atti, affinché il t.a.r. proceda al riesame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del Cipe del 13 marzo 1995.

Considerato che i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale della norma della legge regionale lombarda in esame sostenendo che, in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione Cipe del 19 novembre 1981, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché con gli artt. 117 e 118 della Costituzione;

che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca;

che, nonostante la modificazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia intervenuta anteriormente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione ed all'emanazione del provvedimento impugnato, il Tar non ha affatto preso in

esame tale ultima deliberazione del Cipe e, conseguentemente, ha del tutto ommesso di esplicitare se il mutamento del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che, secondo i giudici a quibus inducono comunque a far ritenere la perdurante rilevanza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.